# CIC.

# 1<sup>a</sup> TORNATA DI SABATO 4 GIUGNO 1927

# ANNO V

# PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

### INDICE.

	Pag.
$oldsymbol{Disegni}$ di $oldsymbol{legge}$ $(Approvazione):$	
Iscrizione in catasto dei compossessori a	
titolo di promiscuità	7935
Estensione della riversibilità delle pensioni	
dell'Ordine Militare di Savoia ai geni-	
tori e collaterali dei decorati	7936
Disegni di legge (Discussione):	
Leva marittima	7937
Majorana, relatore	7954
Provvedimenti per la lotta contro la tuber-	
colosi	7955
Gabbi, relatore	7956
Presidente	7956
Conversione in legge del Regio decreto	
22 maggio 1927, n. 751, riguardante il	
riordinamento degli usi civici nel	
Regno, del Regio decreto 28 agosto	
1924, n. 1484, che modifica l'articolo	
26 del Regio decreto 22 maggio 1924,	
n. 751, e del Regio decreto 16 maggio	
1926, n. 895, che proroga i termini asse-	
gnati dall'articolo 2 del Regio decreto-	
legge 22 maggio 1924, n. 751	7957
Acerbo, relatore	7957
Belluzzo, ministro	7957

La seduta comincia alle 10.40.

Approvazione del disegno di legge: Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1514-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

### Art. 1.

All'articolo 7 della legge 1º marzo 1886, n. 3682, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Se la proprietà indivisa dell'immobile è comune a più persone, l'intestazione indicherà le quote dei singoli partecipanti, ciascuno dei quali sarà tenuto in solido al pagamento dell'imposta.

« Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di più persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilità del sopra o sottosuolo, la intestazione indicherà come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti, specificando la consistenza dei diritti medesimi o attribuendo a uno dei compossessori il godimento di ogni altro diritto all'infuori di quelli specificati, ed assegnando ad ognuno una parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi godimenti. Ogni compossessore sarà tenuto al pagamento della propria quota dell'imposta, senza vincolo di solidarietà per la quota dovuta dagli altri compossessori, nonostante qualsiasi uso, patto, o disposizione di antica legge in contrario, salva soltanto nei rapporti interni fra i compossessori l'osservanza delle diverse pattuizioni risultanti dall'atto scritto di costituzione o di conferma del diritto di godimento, che Legislatura XXVII —  $1^a$  sessione — discussioni —  $1^a$  tornata del 4 giugno 1927

abbia data certa e risalga a non oltre un trentennio prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, e ciò nei limiti dello stesso trentennio, e salva, nei casi che il trentennio venisse a compiersi nei cinque anni successivi alla loro entrata in vigore, la ulteriore osservanza di tali patti per l'intero quinquennio.

«Nulla è innovato intorno all'obbligazione di soddisfare l'imposta fondiaria incombente all'usufruttuario, all'usuario, al titolare del diritto di abitazione e all'enfiteuta debitore, di un'annua prestazione in danaro o in derrate, purchè questa sia stabilita in una somma o quantità determinata. Nel caso che la prestazione sia stabilita in una quota parte dei frutti dell'immobile, si applicheranno le disposizioni del precedente capoverso.

« Nulla è pure innovato in ordine ai rapporti di promiscuità costituiti dalla esistenza di usi civici è di altri diritti particolari a favore di singole collettività sopra immobili di altrui proprietà».

(È approvato).

#### Art. 2.

All'articolo 6 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613-1618 è aggiunto il seguente capoverso:

«In nessun caso l'enfiteuta, debitore di un canone in danaro o in una quantità fissa di derrate, il quale abbia pagata l'imposta sul reddito dell'immobile, può in base ad antiche leggi, consuetudini o convenzioni od anche a sentenze passate in giudicato pretendere dal direttario più del rimborso della quota d'imposta che avrebbe colpito il canone se questo fosse stato tassato come parte del reddito del fondo».

(È approvato).

### Art. 3.

Il rilevamento della coesistenza sullo stesso immobile, dei diversi diritti reali di godimento sarà fatto, su domanda degli interessati, dall'Amministrazione catastale, la quale potrà anche provvedervi d'ufficio. Nel caso di contestazione l'intestazione dei compossessori di fatto porterà l'annotamento di riserva di ogni diritto.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le proposte di intestazione e di ripartizione vengono portate a conoscenza degli interessati, i quali hanno diritto di recla-

mare contro di esse, e vengono rese definitive, coi procedimenti prescritti nel Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

(È approvato).

#### Art. 5.

L'applicazione dell'imposta in base alle precedenti disposizioni, in confronto del compossessore che non era inscritto nel catasto e non era tenuto al pagamento nè direttamente nè mediante rimborso al compossessore già inscritto, avrà luogo con l'inizio del quarto anno solare successivo alla entrata in vigore della presente legge.

È fatto salvo al compossessore già inscritto in catasto il diritto al rimborso della quota di imposta che sarà per assegnarsi a carico del compossessore attualmente non inscritto e non tenuto al pagamento neppure mediante rimborso, con riguardo al tempo successivo al suddetto periodo che fosse per decorrere prima che la nuova iscrizione sia resa definitiva ed esecutiva agli effetti del pagamento dell'imposta.

In ogni altro caso l'applicazione della imposta in base alle precedenti disposizioni avrà luogo con effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto è disposto nella ultima parte del secondo capoverso dell'articolo 1, e salvo conguaglio, nei rapporti fra i compossessori, mediante rimborso delle eventuali differenze a debito o a credito rispettivo, da determinarsi al tempo che la nuova iscrizione sarà resa definitiva per gli effetti del pagamento dell'imposta.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Estensione della riversibilità delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia ai genitori e collaterali dei decorati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione della riversibilità delle pensioni dell'Ordine militare di Savoia ai genitori e collaterali dei decorati.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1488-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

« Venendo a morte per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra un membro dell'Ordine militare di Savoia, che non lasci vedova o figli minorenni, l'assegno di cui egli era provveduto verrà corrisposto, entro i limiti di numero fissati dalla legge 24 giugno 1923, n. 1658, ai genitori ed ai collaterali, secondo le norme che regolano la riversibilità dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

# Discussione del disegno di legge: Leva marittima.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Leva marittima.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1524-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

### TITOLO I.

# DISPOSIZIONI GENERALI.

# Art. 1.

Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva di mare, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare nell'Armata secondo quanto è stabilito dal successivo articolo 59, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39º di loro età salvo per gli ufficiali e peri sottufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

(È approvato).

### Art. 2.

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte dell'Armata i condannati, in applicazione del Codice penale comune, alla pena dell'ergastolo o alla pena della reclusione, che abbia per effetto o alla quale sia aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La condanna pronunciata da un giudice straniero ad una pena corrispondente ad alcuna di quelle suindicate produce la esclusione dal servizio militare per decisione del Ministero per la marina.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

(È approvato).

### TITOLO II.

### DELLE LEVE DI MARE.

# CAPITOLO I.

Delle persone soggette alla leva marittima.

### Art. 3.

Sono soggetti alla leva marittima:

1º) I cittadini del Regno che al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva di terra), ovvero al momento della chiamata della leva di terra (se questa avvenga prima della chiamata della leva di mare) siano stati o siano inscritti fra la gente di mare sia di 1ª che di 2ª categoria in base alle disposizioni del Codice per la marina mercantile, o comunque abbiano esercitato o esercitino la navigazione anche da diporto o la pesca all'estero, o in alto mare o costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune; oppure il mestiere di barcaiuolo o di battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione; oppure prestino normalmente servizio alle tonnare per la manovra delle reti; oppure esercitino il mestiere di scaricatori di porto;

2º) Gli operai, artieri, manovali e garzoni di qualsiasi eategoria che sotto qualsiasi titolo hanno prestato o prestano servizio negli arsenali, cantieri e stabilimenti di lavoro di qualsiasi specie della Regia marina;

3º) Coloro che abbiano esercitato od esercitino il mestiere di mastro d'ascia, calafato o carpentiere in ferro o in legno di galleggianti di mare, laghi o lagune;

4º) Gli operai che siano stati e siano tuttora addetti alla costruzione o all'allestimento di navi, agli armamenti navali guerreschi, ovvero alla costruzione o riparazione di macchine, caldaie, macchinari ausiliari o in generale di qualsiasi materiale di allestimento navi, o a costruzioni aeronautiche marine:

5°) Gli operai che siano stati o che siano tuttora addetti come fuochisti, macchinisti

meccanici od elettricisti presso gli stabilimenti meccanici od industriali compresi nelle città o paesi costieri, e tutti coloro che, sotto qualsiasi titolo, siano stati o siano tuttora in servizio di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune, o che in qualsiasi modo abbiano prestato o prestino servizio presso i fari e segnalamenti marittimi;

60) I radiotelegrafisti navali;

7º) Coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano ottenuto il proscioglimento dall'arruolamento volontario precedentemente con-

tratto nella Regia marina;

8º) Coloro che al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva di terra) ovvero al momento della chiamata della leva di terra (se questa avvenga prima della chiamata della leva di mare), abbiano compiuto l'intero corso quinquennale degli studi di ingegneria navale e superati i relativi esami, o che abbiano conseguito il diploma di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista navale oppure la laurea di magistero od in scienze economiche o commerciali presso l'Istituto superiore navale di Napoli; nonchè quelli che siano stati o sono inscritti presso scuole di ingegneria ramo navale, presso istituti o scuole superiori navali e istituti nautici e scuole nautiche.

Per la scuola di ingegneria navale di Genova, sono soggetti alla leva marittima i giovani che all'epoca sopraindicata si trovino regolarmente inscritti ai corsi di applicazione nel ramo della ingegneria navale;

9°) Coloro che abbiano appartenuto in qualità di marinaretti alle navi scuola marinaretti dell'Opera nazionale di Patronato;

10°) Coloro che abbiano fatto parte, in qualità di allievi, di scuole marittime pescherecce o professionali per la maestranza marittima, o di qualsiasi altra scuola di carattere marinaresco, e coloro che siano o siano stati inscritti a corsi premarinari.

Qualora dall'esame delle note preparatorie di leva marittima di una classe che le Regie Capitanerie di porto sono tenute a compilare ed a presentare al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi nelle epoche e con le modalità stabilite dal regolamento, risultasse che il numero degli inscritti ecceda il fabbisogno in relazione alla forza bilanciata del Corpo Reale equipaggi marittimi, il Ministero della marina ordinera la non inscrizione nelle liste di leva marittima e l'abbandono alla leva di terra degli inscritti

eccedenti, dando la precedenza a quelli che ne facciano domanda, in quanto ciò sia consentito dalle esigenze di servizio.

(È approvato).

#### Art. 4.

Sono inscritti nelle liste di leva marittima i cittadini che abbiano le condizioni prescritte dall'articolo 3 della presente legge, nonchè coloro che sono indicati nel successivo articolo 30.

Essi vengono cancellati dalle liste di leva di terra.

Il termine per far valere il diritto di appartenere alla leva di mare in base ai requisiti determinati nel precedente articolo 3 o per avanzare reclamo contro indebita inclusione nelle liste della stessa leva è fissato al ventesimo giorno dopo quello della pubpublicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di età gli inscritti indicati nel detto articolo dovrebbero concorrere.

Quando la chiamata per la leva di terra avvenisse dopo quella per la leva di mare, tale termine è fissato al primo giorno dell'anno nel quale essi compiono il 20º anno di età.

(È approvato).

# Art. 5.

Gli inscritti della leva di mare sono distinti per classe.

Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno.

(È approvato).

# Art. 6.

I giovani già inscritti nelle note preparatorie di leva marittima che si recano all'estero a scopo di lavoro, possono emigrare fino alla data di pubblicazione del manifesto per la chiamata della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al Capo dell'Amministrazione del comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento. La predetta Autorità ha l'obbligo di trasmettere l'atto di sottomissione al competente Consiglio di leva.

Per gli inscritti nelle note preparatorie di leva marittima che si recano all'estero per altri scopi, la concessione del passaporto sarà subordinata a norme più restrittive, che saranno determinate dal regolamento.

È libera l'emigrazione dei militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante

o siano stati per motivi speciali avviati in anticipato congedo o che siano vincolati ad una ferma ridotta; ma l'autorità che sopraintende all'espatrio degli emigranti deve notificare alla competente Capitaneria di porto, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalità ed il luogo dove è diretto.

La facoltà di emigrare consentita agli inscritti di leva ed ai militari di cui ai comma precedenti, può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta del ministro della marina di concerto con quello della guerra.

(È approvato).

#### CAPITOLO II.

Delle autorità incaricate dell'eseguimento della leva.

### Art. 7.

Il ministro della marina provvede e sovraintende alla leva di mare.

Lo svolgimento delle operazioni di leva, in base alle direttive del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi all'uopo delegato dal Ministero della marina, è affidato ai comandanti di porto dei compartimenti marittimi coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento.

Ai comandanti di porto è affidato il compito di effettuare le necessarie operazioni di controllo e di indagine presso i cantieri navali e presso gli stabilimenti meccanici o industriali compresi nella propria giurisdizione, affinche nessuno degli operai che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge sfugga alla iscrizione nella leva marittima.

(È approvato).

# Art. 8.

Spetta ai Tribunali ordinari:

1º) conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena.

2º) Definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio o di età.

3º) Pronunciare sopra contesi diritti civili o di figliazione.

(È approvato).

#### Art. 9.

Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari, in conformità dell'articolo precedente, sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo, ad un Consiglio di leva marittima

(È approvato).

### Art. 10.

Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal comandante di porto, o, in sua assenza, dall'ufficiale di porto più anziano della capitaneria, ed è composto del Capo dell'Amministrazione comunale del capoluogo del compartimento marittimo, o persona da lui designata in sua vece, di un altro membro pure da lui designato, di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, e di un capitano della marina mercantile nominato dal Ministero.

Un ufficiale subalterno delle capitanerie od in mancanza un sottufficiale ed un impiegato d'ordine dello stesso ufficio funzionerà da segretario del Consiglio di leva.

Nelle sedute per l'esame degli inscritti un ufficiale medico della Regia marina o del Regio esercito od in mancanza un medico chirurgo civile, assiste il Consiglio di leva in qualità di perito sanitario.

Il consiglio di leva dichiarerà abili solo quelli sui quali non vi sia alcun dubbio sulla loro idoneità al servizio militare. Per i casi dubbi si atterrà alle disposizioni di cui al successivo articolo 33.

La decisione di idoneità pronunciata dal Consiglio di leva è definitiva. Pertanto ogni ulteriore accertamento sanitario avrà luogo dopo l'invio al Corpo trattandosi di militare.

(È approvato).

### Art. 11.

Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta per renderne legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il più giovane dei membri si asterrà dal votare.

(È approvato).

### Art. 12.

Le sedute del Consiglio di leva marittima sono pubbliche.

(È approvato).

Legislatura xxvii —  $1^{a}$  sessione — discussioni —  $1^{a}$  tornata del 4 giugno 1927

#### Art. 13.

Contro le decisioni del Consiglio di leva è ammesso il ricorso al ministro della marina, osservate le prescrizioni del regolamento.

Il ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due consiglieri di Stato, e di due ufficiali superiori di Stato maggiore della Regia marina, potrà riformare le decisioni del Consiglio di leva riconosciute irregolari.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

(È approvato).

#### CAPITOLO III.

Chiamata della leva. Presentazione degli inscritti.

#### Art. 14.

La leva marittima è chiamata nell'anno in cui i giovani che vi sono inscritti compiono il 20º anno della loro età, o nel primo semestre dell'anno successivo.

Può essere chiamata anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.

I comandanti di porto, ricevuti gli ordini dal comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi fanno, pubblicare in ogni comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva e l'elenco degli inscritti che debbono concorrervi, indicando anche il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà la prima seduta per l'esame degli inscritti.

(È approvato).

#### Art. 15.

Gli iscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva nel termine di dieci giorni da quello stabilito per la prime seduta.

Gli iscritti che trovansi nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva del compartimento più vicino, o del proprio compartimento a loro scelta, nel termine di 20 giorni.

Gli iscritti che, per legittimi e giustificati motivi, dei quali hanno l'obbligo di dare subito notizia alla Capitaneria di porto, non possano presentarsi al Consiglio di leva nel termine stabilito dal presente articolo, avranno tempo di farlo fino alla data della chiusura della prima sessione, data che,

volta per volta, sarà stabilita dal Ministero della marina.

La sessione completiva avrà la durata di quattro mesi decorrenti dalla data della chiusura della prima sessione, al termine dei quali dovranno essere definitivamente chiuse le operazioni di leva.

Il Consiglio di leva potrà riunirsi anche in sedute suppletive nel periodo intercorrente fra la chiusura della 1ª sessione e quella della 2ª, quando ciò sia necessario per compiere le incombenze affidategli dalla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 16.

Gli iscritti che trovansi imbarcati su bastimenti all'estero, i quali fanno periodicamente ritorno nel Regno, hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva del compartimento dove il bastimento approda, o del proprio compartimento a loro scelta, nel termine di giorni venti dalla data di arrivo del bastimento.

I pescatori di coralli, spugne e tonno o addetti ad altre pesche periodiche, che il Ministero della marina crederà di indicare annualmente, che si trovassero impegnati nella campagna di pesca, possono ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca anzidetta.

Per gli altri casi di inscritti che si trovino all'estero si applicano le disposizioni contenute nel successivo articolo 17.

(È approvato).

#### Art. 17.

1º) I Nazionali residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie autorità diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti autorità del Regno.

Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizo militare, ne daranno notizia pel tramite del Ministero della marina ai consigli di leva dai quali gli iscritti dipendono.

2º) I militari di cui ai precedenti comma sono dispensati in tempo di pace, dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero. LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

3°) Coloro che rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età sono obbligati a compiere la ferma con la prima classe che sarà chiamata alle armi, a meno che, essendo nati all'estero o investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Quelli che rimpatriano dopo il compimento del 32º anno di età sono dispensati dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe di leva.

4º) Potranno ottenere dalle Regie autorità diplomatiche o consolari all'estero o dalle competenti autorità militari del Regno la facoltà di permanere nel Regno senza obbligo di prestare servizio alle armi coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso; e coloro che rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di commercio, purchè la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici, e di tre mesi se provengono da paesi europei e del bacino mediterraneo.

Ai nazionali inscritti marittimi residenti in Libia, Eritrea, Somalia italiana, e nell'Oltre Giuba, nonchè a Rodi e nelle isole del Dodecanneso si applicano norme da stabilirsi con il regolamento.

(È approvato). -

# Art. 18.

Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinai che fossero nel caso di dover rimpatriare per venire arruolati.

(È approvato).

# Art. 19.

Il Consiglio di leva delibera sulle domande di riforma e di riduzione di ferma e pronuncia la esclusione di coloro che si trovassero nei casi previsti dall'articolo 2.

Alla riforma deve precedere l'esame personale, che ha luogo per mezzo di medicichirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.

(È approvato).

#### Art. 20.

I casi di riduzione di ferma sono giudicati sulla produzione di documenti autentici che saranno specificati dal regolamento.

(È approvato).

#### Art. 21.

Nel caso in cui l'inscritto sia legittimamente impedito a giustificare il diritto di riduzione di ferma invocato, il Consiglio gli accorda dilazioni, estensibili sino al tempo delle operazioni completive, per provare il suo diritto.

(È approvato).

#### Art. 22.

Il Consiglio di leva sospende l'esame degli inscritti i quali per qualsiasi motivo legale non possono intraprendere il servizio militare, fino a che non sia cessato il motivo.

(È approvato).

#### Art. 23.

Le decisioni dei Consigli di leva, in ordine alle riduzioni di ferma diverranno irrevocabili, a meno che non fossero riformate a tenore dell'articolo 13.

L'irrevocabilità comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva, giusta l'ultimo comma del precedente articolo 14.

Cessa però la irrevocabilità delle decisioni predette, semprechè venisse a risultare essersi le riduzioni di ferma ottenute con documenti falsi o infedeli, o, per corruzione, o per il reato definito dall'articolo 92.

(È approvato).

# Art. 24.

Agli inscritti che, prima di essere arruolati, abbiano dichiarato al Consiglio di leva di voler ricorrere contro la legalità della loro chiamata alle armi o della loro designazione al servizio, per i motivi indicati ai numeri 2 e 3 del precedente articolo 8 saranno accordati 15 giorni di tempo per promuovere il relativo giudizio innanzi ai tribunali.

Si sospenderà poi la partenza per il corpo Reale equipaggi marittimi, e si farà luogo al provvisorio rinvio di tutti coloro che, già arruolati, abbiano, entro il termine di 15

giorni dall'arruolamento, sporto reclamo all'autorità giudiziaria per i motivi sopra accennati.

(È approvato).

# Art. 25.

Le questioni, di cui all'articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del presidente del Consiglio di leva, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello.

(È approvato).

#### Art. 26.

Gli inscritti che concorrono alla leva marittima e sono riconosciuti idonei al servizio militare, sono arruolati dai comandanti di porto in una sola categoria ed avviati sotto le armi, ma per la decorrenza della ferma si applica loro in ogni caso la disposizione del primo comma dell'articolo 56.

Avvenuto l'arruolamento, essi verranno assegnati alle varie categorie e specialità del corpo a seconda dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della Regia marina.

(È approvato).

# Art. 27.

Per l'assegnazione alle categorie del Corpo Reale equipaggi marittimi e per la classifica degli arruolati di leva valgono le norme stabilite dall'articolo 36 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525.

(È approvato).

# Art. 28.

Per la classifica delle reclute di leva che all'atto dello arruolamento si trovino in possesso di speciali titoli di studio valgono le norme stabilite dall'articolo 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reali equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marira approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, numero 1525

(È approvato).

#### Art. 29.

Sono arruolati nel Corpo Reale equipaggi marittimi con destinazione a terra coloro che:

- a) essendo stati dichiarati una volta rivedibili in base al sucessivo articolo 32, nella nuova visita che passassero con la leva successiva non raggiungessero gli estremi di inabilità per essere riformati;
- b) risultano affetti da imperfezioni od infermità per le quali è prevista l'assegnazione ai servizi sedentari nell'apposito elenco approvato con decreto Reale.

(È approvato).

### Art. 30.

Sono computati al servizio gli inscritti della classe chiamata che si trovino arruolati come volontari nella Regia marina eccettuati gli arruolati in base al successivo articolo 53 purchè abbiano diritto a riduzione di ferma.

Coloro invece che si trovino arruolati in un corpo del Regio esercito, nella Regia guardia di finanza o nelle truppe coloniali o negli agenti di pubblica sicurezza o comunque incorporati nella Regia aeronautica, saranno cancellati dalle liste della leva di mare e ripristinati in quelle della leva di terra: quelli invece che al momento della chiamata alle armi si trovino incorporati in reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle colonie saranno arruolati quali presunti abili e dispensati temporaneamente dal servizio finchè durino in tale posizione.

Per questi ultimi, il servizio in Colonia, purchè di durata non minore di mesi 3, è computato a scomputo della ferma di leva cui fossero soggetti.

(È approvato).

### CAPITOLO IV.

# Delle riforme.

# Art. 31.

Gli inscritti di leva che per infermità o per difetti fisici od intellettuali risultino inabili al servizio militare marittimo vengono riformati.

Le infermità ed i difetti che esimono dal servizio suddetto sono descritti in apposito elenco sottoposto al parere del Consiglio superiore di marina ed approvato con decreto Reale.

(È approvato).

#### Art. 32.

Gli inscritti di debole costituzione fisica od affetti da infermità presunte sanabili sono dichiarati soggetti a nuova visita in occasione della prossima leva; qualora in tale seconda visita risultassero inabili, vengono riformati.

(È approvato).

#### Art. 33.

Negli elenchi delle infermità ed imperfezioni di cui agli articoli 29 e 31 sono indicati i casi in cui la decisione del Consiglio di leva deve essere preceduta dall'osservazione dell'inscritto presso un ospedale della Regia marina o del Regio esercito. Tuttavia nei casi dubbi, per accertare la sussistenza o la incurabilità di una malattia, il Consiglio potrà inviare l'inscritto in osservazione presso uno dei detti ospedali anche quando l'osservazione non sía prescritta.

(È approvato).

#### Art. 34.

La riforma pronunciata dal Consiglio di leva di mare a riguardo degli inscritti e dall'autorità militare marittima a riguardo di militari arruolati alle armi od in congedo, è revocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministero della marina, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate.

(È approvato).

# CAPITOLO V.

Della riduzione di ferma a tre mesi.

# Art. 35.

Agli inscritti che provino di trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 è concessa la riduzione della ferma a tre mesi per decisione del Consiglio di leva. La riduzione della ferma è concessa solo quando l'inscritto dimostri di aver frequentato i corsi d'istruzione premarinara o premilitare nella località ove non esista la premarinara, ed ottenuto i prescritti brevetti di idoneità per detti corsi, oppure dimostri di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli.

Tutti gli ammessi alla ferma ridotta possono essere chiamati alle armi per compiere tale servizio, a gruppi ed in epoche diverse, con ordine del Ministero della marina.

(È approvato).

### Art. 36.

Hanno titolo alla riduzione della ferma a tre mesi gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- 1º) figlio unico di padre che sia entrato nel 65º anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo;
- 2°) figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;
  - 3º) figlio unico di madre tuttora vedova;
- 4º) figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;
- 5°) nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;
- 6°) nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;
- 7°) nipote primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli m'aschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;
- 8º) nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;
- 9°) primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di 16 anni;
- 10°) fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni;
- 11º) orfano di padre e di madre che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso del successivo articolo 39;
- 12°) figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi, o in congedo, o in riforma per ferite ed infermità contratte a causa del servizio militare;
- 13°) figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai morti e mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

I figli naturali, legalmente riconosciuti, possono ottenere la riduzione della ferma a tre mesi solo per i titoli relativi al padre o alla madre di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, alla condizione però che non esistano figli legittimi o legittimati dal genitore o comune e,

per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.

I figli adottivi possono ottenere la riduzione della ferma a tre mesi solo per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.

(È approvato).

# Art. 37.

La riduzione della ferma per i titoli previsti ai numeri 12 e 13 dell'articolo precedente è concessa solo quando nessun fratello dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, e cioè che non abbia superato i 39 anni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è chiamata la classe, ne abbia già fruito oppure abbia conseguito, prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922, l'assegnazione od il passaggio alla 2ª o 3ª categoria.

Non si terrà conto peraltro delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª e 3ª categoria o delle riduzioni di ferma comunque concesse a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi almeno per un anno.

I titoli di cui al presente articolo ed all'articolo 36 danno diritto alla riduzione di ferma qualora risultino perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale gli inscritti concorrono o vengano a verificarsi durante la prima sessione della leva stessa.

(È approvato).

### Art. 38.

La riduzione della ferma spetta altresì ai militari di leva che, dopo l'arruolamento, vengono a trovarsi in una delle condizioni stabilite nei precedenti articoli 36 e 37, previa decisione del Consiglio di leva, in seguito a domanda documentata degli stessi militari.

Però l'età del padre e quella dell'avo contemplata nell'articolo 36, non danno diritto a tale riduzione, per l'inscritto già arruolato.

(È approvato).

# Art. 39.

Allo scopo di costituire titolo alla riduzione della ferma debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1º) Affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo;

- 2º) Assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, ai termini del Codice civile;
- 3º) Detenuti in luoghi di pena, se vi debbono rimanere per anni dodici o più decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla riduzione della ferma.

(È approvato).

# CAPITOLO VI:

Rinvii e ritardi della prestazione del servizio militare.

#### Art. 40.

In tempo di pace può essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o al massimo della seconda classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale, o commerciale, al quale attendono per conto proprio o della famiglia;
- b) siano prossimi a conseguire una licenza in una scuola agraria, industriale o commerciale, corrispondenti a quelle di 2º grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che saranno specificate dal Ministero della marina di concerto con quello della pubblica istruzione.

(È approvato).

# Art. 41.

In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei per fatto di leva dovessero prestar servizio nello stesso tempo, uno dei due potrà, su richiesta della famiglia, ottenere il ritardo fino a che l'altro abbia compiuto la ferma.

(È approvato).

# Art. 42.

Gli inscritti di leva marittima appartenenti alla classe chiamata o a classi precedenti, che all'atto della prestazione del servizio militare, posseggano il diploma di licenza d'Istituto nautico, della Sezione di capitano marittimo o macchinista navale o costruttore navale, potranno aspirare ai corsi per conseguire il grado di ufficiale di complemento nei Corpi militari della Regia marina: e cioè, rispettivamente negli ufficiali di Stato maggiore, negli ufficiali per la Di-

rezione delle macchine e negli ufficiali del Corpo Reali equipaggi marittimi (categoria meccanici).

I diplomati nautici che si trovano nelle condizioni sopraindicate e che aspirano a seguire il corso, sono ammessi a ritardare la prestazione del servizio militare fino alla data di inizio del primo prossimo corso, fermo restando che la ferma decorrerà da tale data.

Non potranno aspirare a divenire ufficiali di complemento i diplomati suddetti che si trovino in una delle condizioni per ottenere la riduzione di ferma, a meno che non rinunzino a tale beneficio.

Le norme per i concorsi, per i tirocini pratici e per i corsi necessari a conseguire la nomina ad ufficiali di complemento saranno determinate da apposito regolamento.

Gli inscritti di leva marittima laureati nelle università (facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia e nelle scuole di farmacia), nell'Istituto superiore navale di Napoli; ed Istituti di scienze economiche e commerciali; gli inscritti di leva marittima che abbiano compiuto l'intero corso quinquennale degli studi di ingegneria ramo navale o industriale e superati i relativi esami; ed i licenziati della scuola superiore di costruzioni navali di Trieste faranno, con le modalità che saranno determinate dal regolamento, il tirocinio, per poter concorrere a conseguire il grado di ufficiali di complemento nei vari Corpi militari della Regia marina, secondo il titolo posseduto: ufficiali di Stato maggiore, ufficiali del Genio navale, ufficiali Armi navali, ufficiali medici, ufficiali chimicofarmacisti, ufficiali commissari, ufficiali delle Capitanerie di porto e ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi (categoria meccanici).

Annualmente il ministro per la marina, in corrispondenza delle esigenze dei quadri organici, per ciascun corpo, fisserà il numero dei posti da mettere a concorso, distintamente per i diplomati, i laureati ed i licenziati.

I diplomati, i laureati ed i licenziati che non siano ammessi a seguire i corsi di complemento e quelli che, pur essendo ammessi, non risultino idonei adempiranno i loro obblighi di leva nella categoria e con quel grado che potrà essere loro assegnato nel Corpo Reale equipaggi marittimi, secondo quanto sarà determinato dal regolamento.

I diplomati degli Istituti nautici e i laureati e licenziati che rinunziano a frequentare i corsi od i tirocini per ufficiale di complemento, all'atto della chiamata della loro classe, assumeranno senz'altro servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi.

Il ministro della marina, in determinati limiti stabiliti annualmente, ha facoltà di concedere il trasferimento alla leva di terra dei diplomati nautici; nonchè dei laureati ed i licenziati, i quali ne facciano esplicita domanda, prima di essere avviati alle armi.

Agli studenti delle Regie Università e delle Regie Scuole di ingegneria appartenenti alla leva di mare che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare ed abbiano superato i relativi esami si applicano, per l'ammissione negli ufficiali di complemento, le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, e sue successive modificazioni.

Per le reclute di leva che all'atto dello arruolamento si trovino in possesso di speciali titoli di studio valgano le norme di cui all'articolo 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi, e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto del 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 43.

Gli studenti delle Università e degli Istituti superiori nonchè gli studenti degli Istituti superiori di belle arti musicali, e delle scuole superiori nautiche, agrarie, industriali, commerciali, che verranno designati dal Ministero della marina di accordo con i competenti Ministeri, possono in tempo di pace ottenere dal Ministero della marina di ritardare la prestazione del servizio militare sino al 26° anno di età.

Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuto che abbiano questa età, ed anche prima se abbiano terminato gli studi intrapresi, ovvero non li continuino; e però sono obbligati ad intraprendere servizio militare con gli uomini della prima classe che sarà chiamata alle armi.

Il ritardo della prestazione del servizio militare è pure concesso agli inscritti che, all'atto della chiamata della propria classe, siano studenti dell'ultimo anno di corso degli Istituti nautici o delle altre scuole medie di grado superiore che saranno designate dal Ministero della marina di accordo con i competenti Ministeri, nonche ai candidati agli esami finali di detto corso che siano caduti in non più di due materie. Lo stesso

ritardo è concesso anche ai candidati esterni alla licenza di un Regio Istituto nautico i quali, all'atto della chiamata alle armi della propria classe, abbiano già conseguito il titolo necessario per la ammissione al quarto anno di corso di un Regio Istituto nautico oppure si siano già presentati agli esami di licenza in tutte le prove prescritte e siano caduti in non più di due materie.

Per gli studenti di cui al presente articolo cessa l'ottenuto beneficio quando siano esaurite le sessioni nelle quali avrebbero dovuto conseguire il relativo titolo di idoneità, o quando, dopo il conseguimento di esso, non continuino gli studi nelle Università ovvero in altri Istituti superiori.

(È approvato).

#### Art. 44.

Gli studenti delle Università e degli altri Istituti superiori, ammessi al ritardo della prestazione dal servizio militare in base al precedente articolo 43, possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando si siano venuti a trovar in una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
- b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la Facoltà universitaria o per l'Istituto cui appartengono, ma continuino ad attendere agli studi intrapresi;
- c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di avere conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra Facoltà universitaria, o ad altro Istituto superiore;
- d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo per migliorare, comunque, la loro preparazione culturale o professionale.

Anche quando ricorrano le condizioni sopra accennate, il ritardo del servizio non sarà più concesso dopo il compimento del 26º anno di età.

(È approvato).

#### Art. 45.

Coloro che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in Istituti del Regno o delle Colonie italiane od in Istituti italiani all'estero a compiere gli studi preparatorî per le missioni, o come studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica avviati al sacerdozio cattolico; e siano arruolati, potranno ottenere, in tempo di pace, che la prestazione del servizio militare sia rimandata fino al compimento del 26º anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano tralasciato gli studi intrapresi.

I militari di cui al comma precedente che si rechino all'estero in qualità di missionari, in quei luoghi e sotto condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri, saranno ammessi a fruire delle facilitazioni concesse agli inscritti nati e residenti all'estero.

Alle stesse facilitazioni saranno ammessi i militari che all'epoca della chiamata alle armi della loro classe si trovino all'estero in qualità di missionari, per avere già compiuti gli studi preparatori in uno degli istituti indicati nel 1º comma del presente articolo, sempre che a loro riguardo si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.

Il Ministero della marina, d'accordo col Ministero degli affari esteri, potrà annualmente limitare il numero dei militari che possono essere ammessi alla dispensa provvisoria in qualità di missionari all'estero.

Gli inscritti nelle liste di leva che si recano all'estero o, per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti italiani all'estero riconosciuti come tali, od in qualità di missionari, per avere già compiuti gli studi medesimi, potranno ottenere il passaporto con le norme contemplate dall'articolo 6 della presente legge per gli inscritti che emigrano a scopo di lavoro.

Ai militari i quali, compiuti gli studi di teologia, siano ordinati sacerdoti e siano destinati in cura d'anime nei territori del Regno o delle Colonie, si applicano le disposizioni del Regio decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383, concernenti la dispensa provvisoria o definitiva.

(È approvato).

# Art. 46.

Potrà essere concesso, compatibilmente con le esigenze del servizio, un ritardo alla prestazione del servizio militare o il rinvio in anticipato congedo non superiore a due mesi computabili nella ferma di leva, agli iseritti, dopo arruolati dalle Capitaneria di porto, i quali comprovino di avere frequentato un corso d'istruzione premarinara ed abbiano ottenuto il prescritto brevetto di idoneità dalle speciali Commissioni della Regia marina.

A coloro che furono allievi dell'Accademia navale può essere accordata una analoga concessione di invio in anticipato congedo per un periodo di tempo che sarà stabilito volta per volta dal Ministero, ma che in ogni caso non potrà superare la metà del tempo trascorso all'Accademia prima della chiamata alle armi della rispettiva classe di leva.

(È approvato).

#### TITOLO III.

### DEGLI ARRUOLAMENTI VOLONTARI.

### Art. 47.

Le norme per gli arruolamenti volontari nel Corpo Reale equipaggi marittimi sono stabilite dall'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

Valgono inoltre le norme fissate negli articoli seguenti.

(È approvato).

#### Art. 48.

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel Corpo Reale equipaggi marittimi quando sodisfano alle seguenti condizioni:

- 1º) Abbiano un'età compresa fra i limiti minimi e massimi di cui all'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e successive modificazioni;
- 2º) Non siano ammogliati o vedovi con prole se non hanno ancora compiuto il 26º anno di età;
- 3º) Abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare;
- 4º) Non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, truffa, e abuso di confidenza, o associazione, per delinquere;
- 5º) Producano l'attestazione di buona condotta;
- 6º) Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di terra o di mare, comprovino di aver adempiuto gli obblighi che la legge impone agli inscritti nelle liste di leva.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, pur-

chè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Gli arruolamenti degli allievi per le scuole di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regolamenti.

(È approvato).

# Art. 49.

Gli arruolamenti volontari ed a premio nel Corpo Reale equipaggi marittimi sono regolati dal Ministero della marina ed è devoluta al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi la facoltà di far luogo alle ammissioni in base alla legge sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e alle disposizioni regolamentari relative alle specialità di cui si compone il Corpo. La legge stessa prevede i casi in cui il militare è prosciolto dall'arruolamento volontariamente contratto oppure è ammesso ad una riduzione della ferma volontaria.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

# Art. 50.

Possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi per anticipazione di leva i giovani che posseggono i requisiti necessari per concorrere alla leva di mare, di cui all'articolo 3 della presente legge e non siano stati precedentemente comunque prosciolti da altri arruolamenti volontari, salvo che il proscioglimento abbia avuto luogo per inidoneità fisica.

I giovani di cui al precedente comma devono contrarre la ferma volontaria di tre anni prevista dall'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi con la decorrenza stabilita dall'ordinamento stesso. I requisiti necessari saranno determinati dal ministro per la marina, il quale potrà all'uopo delegare il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi.

(È approvato).

#### Art. 51.

Possono altresì mediante concorso essere ammessi a frequentare i corsi per ufficiali di complemento i diplomati nautici che avendo i requisiti richiesti ed essendo risultati idonei alla prescritta visita medica intendano contrarre arruolamento volontario nella Regia marina in anticipazione di leva oppure per la ferma di anni quattro o sei. Essi, qualora non conseguissero la nomina ad ufficiale, po-

tranno ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratta con l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

(È approvato).

#### Art. 52.

Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

(È approvato).

# Art. 53.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono essere contratti per la durata della medesima, con facoltà al Ministero della marina di ammettervi pure quegli individui che avessero oltrepassato il limite di età fissato dall'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina

(È approvato).

#### Art. 54.

Qualora, dopo l'arruolamento, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione della famiglia dell'individuo che si arruolò volontario, egli potrà essere ammesso, per determinazione del Ministero della marina, a conseguire la riduzione di ferma, se la sua classe già concorse alla leva; altrimenti potrà essere prosciolto dalla ferma volontaria contratta salvo l'obbligo di concorrere alla leva della sua classe.

(È approvato).

# TITOLO IV.

DELLA DURATA DELLE FERME E DELLA RIPARTIZIONE DELL'OB-BLIGO DEL SERVIZIO.

### Art. 55.

L'obbligo di servizo di cui all'articolo 1 della presente legge si soddisfa dai militari parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1º gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato è ascritto compiono il 20º anno di età.

La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari; essa è, a seconda dei casi, di sei, di quattro e di tre anni, di ventotto e di tre mesi.

(È approvato).

#### Art. 56.

La durata della ferma ordinaria di leva è di ventotto mesi, e decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

Contraggono la ferma di ventotto mesi gli inscritti di leva e di tre mesi quelli di essi che sono ammessi alla riduzione di ferma.

È però in facoltà del ministro della marina, in relazione alle esigenze dei servizi, anticipare il congedamento degli ufficiali ed aspiranti sia effettivi con obblighi di leva sia di complemento anche individualmente, e dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi della classe anziana anche per categorie e specialità.

(È approvato).

# Art. 57.

Contraggono la ferma di sei, di quattro e di tre anni i volontari e la decorrenza è regolata dal testo unico dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525 e sue successive modificazioni.

Gli aspiranti alla nomina ad ufficiale subalterno in uno dei corpi militari della Regia marina debbono contrarre arruolamento volontario nella Regia marina con la ferma nel Corpo Reale equipaggi marittimi della durata e decorrenza stabilita dalla legge sull'ordinamento della Regia marina.

(È approvato).

#### Art. 58.

Per la commutazione della ferma di leva in quella volontaria di quattro o di sei anni e per gli effetti della stessa valgono le norme stabilite dall'articolo 8 e dall'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

(E approvato).

# Art. 59.

Compiuta la ferma, tutti i militari sono in tempo di pace mandati in congedo illimitato rimanendo ascritti al Corpo Reale

equipaggi marittimi sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39º anno di età, dopo di che saranno avviati in congedo assoluto.

Tale disposizione non è applicabile ai militari appartenenti alle classi anteriori al 1895, i quali furono trasferiti al Regio esercito e continueranno a rimanere incorporati nel Regio esercito.

(È approvato).

# Art. 60.

Non è computato nella ferma il tempo trascorso dai militari in istato di diserzione, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in attesa di giudizio, se questo fu seguito da condanna; nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari dovranno prestare, sotto le armi, tanto servizio quanto occorre per completare la ferma intrapresa, e se di leva il tempo prestato sotto le armi dalla classe cui sono trasferiti. Questi ultimi saranno considerati come trasferiti di classe per tanti anni quanti sono quelli dell'interruzione computando per anno intero la frazione superiore ai 6 mesi.

(È approvato).

# Art. 61.

I militari dell'armata in congedo illimitato possono essere chiamati sotto le armi, in totalità o per compartimenti marittimi, ovvero per classi, o per contingenti di classi come pure per semplici specialità di più classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per rassegna o per la istruzione loro quanto per mobilitazione od altra eventualità, quando il Governo lo giudichi opportuno.

I volontari all'atto del congedamento verranno trasferiti alla classe di nascita, con la quale dovranno perciò rispondere in caso di richiamo.

La chiamata avrà luogo per decreto Reale, ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere alla chiamata nel termine loro assegnato, anche se non sia ancora intervenuta la pubblicazione del Regio decreto che ne ordina il richiamo alle armi.

Sono dispensati dalla chiamata di cui sopra i militari che trovansi nelle condizioni specificate nel regolamento per la dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo.

Nei riguardi delle chiamate per rassegna di controllo valgono le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 della legge 13 luglio 1911, n. 748.

(E approvato).

### Art. 62.

In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra i medesimi che risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero, o su barche addette alla pesca del corallo all'estero, o su barche addette alle altre pesche periodiche di cui all'articolo 16 della presente legge dovranno rispondere alla chiamata appena giunti in un porto o rada dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 63.

I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compiuta la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del Regno.

Gli equipaggi delle navi destinate all'estero dovranno però essere formati con militari i quali non compiano la loro ferma di servizio effettivo se non all'epoca presumibile del ritorno del bastimento in un porto dello Stato.

I militari destinati a terra o su navi stazionarie all'estero potranno essere congedati anche dopo compiuta la loro ferma qualora non vi sia la possibilità di disporre il loro rimpatrio in tempo.

(È approvato).

# Art. 64.

Il militare cui spetta il congedo illimitato o quello assoluto, e si trova a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.

(È approvato).

# Art. 65.

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato, di essere ammesso alla riduzione di ferma e di ottenere il congedo assoluto, è sospeso in tempo di guerra e quando si ordinasse la chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato.

(È approvato).

#### Art. 66.

Per la riammissione sotto le armi dei sottufficiali e sottocapi volontari valgono le norme di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

I detti sottufficiali e sottocapi però non potranno essere riammessi col grado primitivo se mentre non erano sotto le armi ebbe luogo una guerra.

(È approvato).

# Art. 67.

Le domande di riammissione in servizio saranno presentate alle autorità di porto o comandi dei depositi e distaccamenti del corpo Reale equipaggi marittimi più vicini alla residenza del militare.

(È approvato).

### TITOLO V.

#### DELLE RAFFERME.

# Art. 68.

Le norme per le rafferme ai sottufficiali e graduati del corpo Reale equipaggi marittimi sono stabilite dall'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

Valgono inoltre le norme dettate dagli articoli seguenti.

(E approvato).

# Art. 69.

Il Ministero stabilisce per la rafferma le condizioni di idoneità fisica, d'istruzione e di condotta.

(È approvato).

# Art. 70.

In caso di sospensione dal grado o dalla classe, i militari perdono il soprassoldo di rafferma per la durata di tale castigo.

(È approvato).

### Art. 71.

Il soprassoldo e la gratificazione non possono cedersi, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato dipendente dall'esercizio delle funzioni militari o di alimenti dovuti a termine di legge.

(È approvato).

# Art. 72.

In apposito capitolo del bilancio della marina saranno annualmente stabilite le somme occorrenti per soprassoldi e per gratificazioni ai raffermati.

(È approvato).

# TITOLO VI.

DELLE LEVE STRAORDINARIE E DEGLI ARRUOLAMENTI EVENTUALI.

#### Art. 73.

Oltre alle leve ordinarie possono per legge essere autorizzate leve straordinarie sui giovani soggetti alla leva marittima che ancora non raggiunsero l'età per essere chiamati alla leva ordinaria.

In caso di proroga del Parlamento la chiamata delle leve straordinarie, per circostanze di guerra, potrà farsi con decreto Reale.

(E approvato).

# Art. 74.

Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gli individui indicati nell'articolo 3 della presente legge i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria compiono il 18º od il 19º anno di età.

(È approvato).

# Art. 75.

Nell'eseguire le leve straordinarie sarà dapprima chiamata la classe degli inscritti i quali nel corso dell'anno compiono il 19º anno di età, e poscia quella dei giovani che nell'anno medesimo raggiungono l'età di 18 anni.

(È approvato).

# Art. 76.

La presentazione degli inscritti chiamati alla leva straordinaria dinanzi ai rispettivi Consigli di leva marittima, deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se i medesimi si trovano nel Regno od a bordo di bastimenti nelle acque dello Stato; per quelli che trovans;

all'estero od in navigazione varranno analogamente le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17.

(È approvato).

#### Art. 77.

È applicabile agli inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa stabilita dal precedente articolo 62 quando risultino trovarsi nei casi ivi specificati; ed è estesa pur anco a coloro che prima della presentazione al Parlamento del progetto di legge per la leva straordinaria si trovassero regolarmente all'estero o facenti parte dell'equipaggio di navi estere fuori dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 78.

Le cause che danno luogo a riduzione di ferma o riforma nelle leve ordinarie marittime valgono anche per la riduzione di ferma e la riforma nelle leve straordinarie.

(È approvato).

### Art. 79.

Gli individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi finchè dura il bisogno.

(È approvato).

# Art. 80.

Gli inscritti chiamati per effetto della leva straordinaria rimangono definitivamente assegnati alla leva marittima e sono quindi cancellati dalle liste della leva di terra.

(È approvato).

# Art. 81.

Il tempo di servizio effettivo prestato per effetto di leva straordinaria sarà computato in iscomputo della ferma, allorchè l'inscritto dovesse rimanere al servizio o ritornarvi per causa della leva ordinaria.

(È approvato).

### Art. 82.

I comandanti delle Regie navi che, trovandosi all'estero, fossero nella assoluta necessità di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno in tempo di guerra levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Tale facoltà accordata ai comandanti delle Regie navi comincia soltanto allorchè il numero degli individui appartenenti al corpo Reale equipaggi marittimi imbarcatovi a tenore delle rispettive tabelle di armamento, trovasi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie specialità del corpo predetto.

Nei porti, nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto è stabilito dal presente articolo, dovrà essere dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti.

(E approvato).

#### Art. 83.

Per stabilire il numero degli individui corrispondenti al quarto dell'equipaggio delle navi mercantili, in conformità del precedente articolo, dal totale del medesimo si dovranno dedurre tutti i graduati, i mozzi, il carpentiere di bordo, i cuochi ed i domestici; sul rimanente, dopo eseguita tale deduzione, potrà esserne arruolata la quarta parte.

La sorte designerà quelli che dovranno venire assunti in servizio.

(È approvato).

### Art. 84.

I marinai arruolati per effetto del precedente articolo 82 saranno congedati al ritorno della Regia nave in un porto del Regno, o quando questa ricevesse gli individui destinati a surrogarli.

Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo domicilio.

Sono pure a carico dello Stato le maggiori spese debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto articolo 82.

(È approvato).

### Doveri dei congedati.

#### Art. 85.

Per i doveri dei militari congedati valgono le norme di cui agli articoli 5 e 12 della legge 13 luglio 1911, n. 748 e del regolamento di disciplina per i Corpi militari della Regia marina.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

#### TITOLO VII.

# DISPOSIZIONI PENALI.

# Art. 86.

Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti per appartenervi, saranno puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

I dirigenti di cantieri navali e stabilimenti meccanici o industriali che ostacolino o traggano in inganno i comandanti di porto negli accertamenti previsti dall'articolo 7 della presente legge sono puniti con la multa da lire 2000 a lire 10,000.

(È approvato).

### Art. 87.

La omissione o la indebita cancellazione, fatta scientemente, dalle liste per la leva di mare, di un giovane cancellato dalle liste della leva di terra come soggetto alla leva marittima, sono punite con la detenzione e con multa estensibile a lire 2000 oltre le maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

(È approvato).

# Art. 88.

Alle pene stabilite nei due precedenti articoli 86 e 87 sono pure sottoposti gli inscritti di leva, i quali siansi resi in qualche modo colpevoli dei reati nei medesimi contemplati.

(È approvato).

### Art. 89.

I colpevoli di sostituzione fraudolenta di persona in tutto ciò che concerne la presente legge sono puniti con la reclusione dai tre ai dieci anni.

(È approvato).

#### Art. 90.

Gli inscritti di leva che scientemente producano documenti falsi od infedeli sono puniti colla detenzione estensibile ad un anno.

Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

(È approvato).

#### Art. 91.

L'inscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero dei reati preveduti nella presente legge o nel Codice penale, è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel Regno.

Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'iscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorche non si trovi nel territorio del Regno.

Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

(È approvato).

# Art. 92.

Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti, allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti con la reclusione estensibile ad un anno.

Scontata la pena, qualora risultino abili al servizio, vengono arruolati.

I medici, chirurghi, flebotomi, speziali o farmacisti i quali abbiano favorito questi reati, sono puniti colla pena della reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000.

Qualora del reato stesso si siano resi complici cittadini non compresi nelle categorie sopra indicate, essi saranno puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno, oltre ad una multa estensibile a lire 1000.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

### Art. 93.

Gli inscritti di leva che, allo scopo di conseguire la riforma, abbiano simulato infermità od imperfezioni con atti tali da poter indurre in errore l'autorità competente, sono puniti colla detenzione da uno a tre mesi.

(È approvato).

# Art. 94.

Gli inscritti che, senza legittimo motivo, non si saranno presentati innanzi al Consiglio di leva marittima per soddisfare all'obbligo di leva nel termine di tempo stabilito

dagli articoli 15, 16 e 76 della presente legge, sono considerati e puniti come renitenti.

Gli inscritti che, trascorso il termine sopra indicato, fossero arrestati o si presentassero spontaneamente, saranno considerati e puniti come renitenti, ancorchè il Consiglio di leva, supponendoli legalmente assenti, non avesse ancora pronunziata la dichiarazione di renitenza prima dell'arresto o della loro presentazione.

(È approvato).

#### Art. 95.

Gli inscritti di leva sottoposti all'arruolamento come è indicato all'articolo 26 della presente legge, che senza legittimo motivo, dopo l'ordine di partenza, non siano giunti al corpo, sono considerati e puniti quali disertori, trascorsi cinque giorni di ritardo da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al corpo.

(È approvato).

#### Art. 96.

La lista dei renitenti è pubblicata dai comandanti di porto allo scadere dei due mesi dopo la chiusura della seconda sessione di leva.

Per cura degli stessi comandanti di porto vengono cancellati dalla lista dei renitenti coloro che si presentarono spontanei, nonchè gli arrestati ed i morti.

(È approvato).

# Art. 97.

I renitenti arrestati sono puniti colla detenzione da uno a due anni, Quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti colla detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti colla detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; colla detenzione estensibile a tre mesi, se presentatisi spontaneamente entro l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena alla quale saranno condannati i renitenti avviati alle armi verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

# Art. 98.

I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono dal Consiglio di leva essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto alla riduzione di ferma.

Essi saranno quindi denunziati all'autorità giudiziaria la quale procederà contro i medesimi a senso degli articoli 94 e 97 della presente legge.

I renitenti per i quali i Consigli di leva revocano la dichiarazione di renitenza già pronunciata, o, se denunziati alla autorità giudiziaria per tale reato, siano assolti, potranno ottenere la riduzione di ferma, sempre quando, all'atto della richiesta, si trovino tuttora nelle condizioni che conferiscono tale diritto.

I renitenti condannati non potranno invece in nessun caso essere ammessi al beneficio della ferma ridotta.

(È approvato).

# Art. 99.

Chiunque scientemente abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, è punito colla detenzione estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito colla detenzione da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un inscritto.

Se il colpevole è un ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di detenzione con l'aggiunta di una multa estensibile a lire 2000.

Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alla moglie, agli ascendenti o discendenti, ai fratelli o sorelle od affini in eguale grado, o zii o nipoti del renitente.

(È approvato).

### Art. 100.

Il reato di omissione o cancellazione indebita dalle liste di leva, ed il reato di renitenza non danno luogo a prescrizione.

(È approvato).

# Art. 101.

Le cause per reati di renitenza alla leva, avendo carattere di interesse pubblico, saranno decise dai tribunali con precedenza sulle altre.

(È approvato).

# Art. 102.

I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti dalla presente legge i quali abbiano ricevuto doni od accettate promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni o delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione delle pene anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

(È approvato).

# Art. 103.

Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso riduzioni di ferma, riforme, esclusioni e rafferme con premio, in opposizione al disposto della presente legge, ovvero abbia data arbitraria estensione, sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime o degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità con le pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori che sono prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che aggravino la colpa.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

# Art. 104.

Saranno considerati e puniti come renitenti i marinai chiamati al servizio in conformità dell'articolo 82, i quali fossero riusciti in qualunque modo a sottrarvisi. Se però essi appartenessero all'Armata come militari in congedo illimitato, saranno considerati e puniti come disertori.

(È approvato).

### Art. 105.

In tutti i casi non preveduti dalle disposizioni di questo titolo, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime.

Le disposizioni delle stesse leggi, concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati dalla presente legge.

(È approvato).

### Art. 106.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Per questo articolo l'onorevole sottosegretario di Stato per la Marina propone quest'altra dizione:

«È abrogata oʻgni precedente disposizione legislativa riguardante la leva marittima».

MAJORANA, relatore. Mi associo a nome della Commissione alla proposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Mi pare che questo conconcetto fosso già espresso nell'articolo 106 della legge.

MAJORANA, relatore. Ma resterebbero in vigore le altre disposizioni speciali dell'antica legge marittima.

PRESIDENTE. La dizione dell'articolo 106 comprenderebbe tutte le disposizioni di legge o speciali o comuni.

MAJORANA, relatore. Ma resterebbero le disposizioni particolari che potrebbero diventare discordanti con le disposizioni della legge in discussione.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 106 nel nuovo testo proposto dal-l'onorevole sottosegretario di Stato per la Marina, di cui do nuovamente lettura:

«È abrogata ogni precedente disposizione legislativa riguardante la leva marittima».

(E approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

# Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1483-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli nel testo concordato fra Governo e Commissione.

#### Art. 1.

È istituito in ogni capoluogo di provincia il Consorzio provinciale antitubercolare.

Esso ha lo scopo:

- a) di promuovere ed agevolare la istituzione delle opere necessarie per la lotta contro la tubercolosi, sia da solo, sia in unione con altri Consorzi provinciali antitubercolari;
- b) di coordinare e disciplinare in un armonico programma di azione e di propaganda il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia con tale scopo, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;
- c) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolosi, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari perchè siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;
- d) d'integrare con i propri mezzi la azione delle istituzioni antitubercolari, e, se del caso, di sostituirsi ad esse nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Consorzio provinciale antitubercolare è corpo morale ed è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto.

Quando la istituzione di opere antitubercolari è promossa ai sensi della lettera a) dell'articolo 1 da due o più Consorzi, la convenzione che dovrà regolare l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri rispettivi dei singoli Consorzi sarà approvata con decreto del ministro dell'interno, sentiti i Consigli provinciali sanitari e le Giunte provinciali amministrative interessate.

(È approvato).

#### Art. 3.

Del Consorzio provinciale antitubercolare fanno parte, obbligatoriamente, la provincia e tutti i comuni che la compongono, nonchè gli enti pubblici che, in tutto o in parte, esercitano nella provincia azione antitubercolare. Lo statuto del Consorzio determina la misura del rispettivo contributo consorziale.

Possono farne parte, su loro domanda, le Congregazioni di carità, le istituzioni pubbliche, e le associazioni sindacali legalmente riconosciute a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè le associazioni private, gli istituti di previdenza, e quelli di assicurazione, come anche le organizzazioni finanziarie e commerciali che esplicano la loro attività nella provincia, purchè versino un contributo finanziario nella misura stabilita dallo statuto stesso.

Al Consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 16, 17 e 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto non siano incompatibili con quelle portate dal presente decreto.

(È approvato).

# Art. 4.

Il Consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da una rappresentanza consorziale costituita secondo sarà determinato dal proprio statuto.

Il Presidente della Deputazione provinciale ed il membro del Consorzio nominato dal Consiglio sanitario provinciale sono rispettivamente: Presidente e vice-presidente del Consiglio provinciale antitubercolare.

In seno alla rappresentanza consorziale è costituita una Giunta esecutiva composta dal presidente e del vice-presidente del Consorzio e di cinque membri scelti dalla rappresentanza stessa fra i suoi componenti e possibilmente fra quelli residenti nel capoluogo della provincia.

Fanno parte, altresì, della rappresentanza consorziale come della Giunta esecutiva il medico provinciale e un membro del Consiglio provinciale di sanità, designato dal Consiglio stesso.

Lo statuto del Consorzio determina le attribuzioni sia del presidente sia della rappresentanza consorziale e della Giunta esecutiva.

GABBI, relatore. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABBI, relatore. La modificazione proposta all'articolo 4 consiste semplicemente in questo che a presidente del Consorzio antitubercolare e a vice presidente, invece del presidente dell'Amministrazione provinciale e del vice presidente che non esistono, sia messo il presidente della Deputazione provinciale ed il membro tecnico del Consorzio che è nominato dal Consiglio sanitario provinciale.

Queste mie modifiche sono già state accolte dal ministro.

Una voce. Ma nell'emendamento è detto il membro del Consorzio, non già il membro tecnico.

GABBI, relatore. Ma dice nominato dal Consiglio sanitario provinciale e quindi è un membro tecnico.

Non credo si debba aggiungere la parola tecnico, perchè è implicita.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la modifica da lei proposta è già introdotta nel testo che è stato letto.

Pongo dunque a partito l'articolo 4 con l'emendamento concordato.

(È approvato).

### Art. 5.

Il Consorzio provinciale antitubercolare invia, non più tardi del 31 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio alla Prefettura per l'approvazione.

Copia del bilancio stesso, appena approvato, viene dalla Prefettura comunicato al Ministero dell'interno (Direzione Generale della Sanità pubblica).

(È approvato).

### Art. 6.

L'Amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del Consorzio provinciale antitubercolare ed il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi.

Il servizio di cassa e di tesoreria del Consorzio è disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell'Amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta Amministrazione.

Qualora l'importanza del Consorzio lo richieda, fermi rimanendo gli obblighi della Amministrazione provinciale di cui al 1º e al 2º comma del presente articolo, il Consorzio potrà, con deliberazione da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dell'Ufficio ed al servizio di cassa e di tesoreria.

In tal caso uno speciale regolamento, da approvarsi parimenti dalla Giunta provinciale amministrativa, stabilirà le norme per l'assunzione in servizio, la carriera, la disciplina. l'esonero dal servizio ed il collocamento a riposo del personale stesso.

(È approvato).

# Art. 7.

La Prefettura prima di procedere allo esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela, a termini di legge, e che fanno parte obbligatoriamente del Consorzio provinciale antitubercolare, li comunica al Consorzio stesso per le sue eventuali osservazioni.

(È approvato).

# Art. 8.

Il ricovero dei tubercolosi, salvo che non sia disposto in via di urgenza a termini dell'articolo 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è ordinato dal presidente del Consorzio provinciale antitubercolare, o da chi per esso.

All'uopo tutte le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute le quali abbiano speciali o separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria, hanno l'obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.

Le spese di spedalità degli infermi saranno anticipate dal Consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo eventuale rimborso da chi di ragione a norma di legge.

Qualora però si tratti di ricovero disposto in via di urgenza a termini dell'articolo 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, la competenza passiva delle spese di spedalità è regolata dalle disposizioni vigenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

(È approvato).

#### Art. 9.

I mutui, che la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, saranno collocati, con le norme di cui al Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1282, sui fondi degli istituti di previdenza ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, ed il termine, stabilito dall'articolo stesso al 30 giugno 1927 per la concessione di detti mutui, è prorogato al 30 giugno 1937.

(È approvato).

#### Art. 10.

L'articolo 75 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è abrogato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1927, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1927, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751. (Approvato dal Senato) Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1523-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ACERBO, relatore. Chiedo di parlare. PAESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, relatore. Mi rimetto a quanto ho detto nella relazione, raccomandando ancora una volta all'attenzione della Camera l'importanza di questo disegno di legge, che risolve finalmente gravi e complesse questioni

secolari di ordine economico, giuridico e politico, e liquida uno stato di anarchia da tempo imperante in molte zone rurali d'Italia.

Circa le preoccupazioni da taluni espresse che l'unità legislativa cui la legge si ispira, non possa essere conforme alle condizioni diverse e alle forme particolari di esercizio in cui gli usi civici si presentano nelle varie regioni d'Italia, ricordo le dichiarazioni fatte in Senato dal ministro dell'economia nazionale e commentate nella relazione della Commissione della Camera, per cui i commissari e le magistrature non mancheranno di portare, quando occorra, criteri distintivi da luogo a luogo e da istituto a istituto.

Rivolgo infine un plauso al Governo per aver dato all'Italia una legge provvida ed opportuna che contribuirà potentemente alla maggiore valorizzazione agraria di molte zone ed alla pacificazione sociale. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'economia nazionale.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Mi associo alle considerazioni fatte dal relatore nel rilevare l'importanza di questa legge fascistissima, una delle prime leggi fascistissime voluta specialmente da Sua Eccellenza il Capo del Governo. Segnalo l'importanza che questa legge fascistissima avrà nell'economia nazionale, specialmente perchè darà un notevole incremento alla coltivazione di terre ora contese e che, appunto perchè contese, non erano coltivate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

# Articolo unico.

Sono convertiti in legge colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

1º) il Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

2°) il Regio decreto 28 agosto 1924 n. 1484, concernente modificazioni all'articolo 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751;

3°) il Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751.

# CAPO I.

ACCERTAMENTO, VALUTAZIONE
. ED AFFRANCAZIONE DEGLI USI CIVICI.

#### Art. 1.

Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione di comune e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da comuni, Università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

### Art. 2.

Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purchè l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800.

(È approvato).

# Art 3.

Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al commissario istituito ai sensi dell'articolo 27.

Trascorso detto termine senza che siasi fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici.

Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze saranno fatte dal Podestà o dalla associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente; nel quale ultimo caso il commissario potrà chiamare in giudizio i legali rappresentanti del comune, della frazione o dell'associazione.

Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate anche al pretore, che ne curerà la trasmissione al commissario.

. (È approvato).

# Art. 4.

Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'articolo 1 sono distinti in due classi:

1º) Essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario peri bisogni della vita;

2°) *Utili*, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e famigliare.

Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finchè non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

# Art. 5.

Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sarà determinata nel modo seguente:

Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo; che potrà, secondo la varietà dei casi e le circostanze, essere elevata ad un terzo ed anche sino alla metà.

Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal commissario fino al massimo di due terzi del fondo.

Questo compenso comprenderà anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe; qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul medesimo fondo.

Allorchè si tratti di un solo diritto, che a giudizio del commissario sia di tenue entità, il compenso potrà essere ridotto a misura inferiore di quella stabilita nel primo capoverso del presente articolo.

Sulle porzioni di terreno così assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni.

(È approvato).

#### Art. 6.

La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare dovrà essere determinata non solo col criterio della sua estensione, ma con quello anche del suo valore.

A tal fine il commissario potrà ordinare apposita perizia. È in tal caso sarà in facoltà delle parti di farsi assistere, ciascuna da un perito di propria fiducia, nelle operazioni che il perito ufficiale dovrà compiere entro il termine che avrà stabilito il commissario; dopo di che questi emanerà il suo finale provvedimento.

(È approvato).

#### Art. 7.

Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie.

Restano ferme nelle provincie ex pontificie le disposizioni dell'articolo 9 del Regio decreto 3 agosto 1891, n. 510, per l'affrancazione, a favore della popolazione di un comune, di una frazione, o di una associazione agraria, di tutto o di parte del fondo gravato da usi civici, ed il commissario vi provvederà con le norme stabilite dall'articolo stesso, salvi i temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza con i dimostrati bisogni della popolazione.

(È approvato).

### Art. 8.

Le comunioni generali per servitù reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso.

Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitù, fra comuni, fra comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà; corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun comune e di ciascuna frazione.

Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle comunità partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori.

In considerazione dei bisogni della economia locale potranno essere conservate le promiscuità esistenti, nel qual caso ne sarà fatto rapporto motivato al Ministero dell'economia nazionale, che provvederà.

(È approvato).

# Art. 9.

Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'articolo 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

- a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
- b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
- c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dello acquisto delle quote dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane; alienate durante il periodo di divieto.

Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al comune, all'associazione o alla frazione del comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

### Art. 10.

Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno

10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.

Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotizzazione.

Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana.

(È approvato).

### CAPO II.

DESTINAZIONE DELLE TERRE GRAVATE DI USI CIVICI E DI QUELLE PROVENIENTI DALL'AFFRANCAZIONE.

# Art. 11.

I terreni assegnati ai comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'articolo 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonchè gli altri posseduti da comuni o frazioni di comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:

- a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
- b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

(È approvato).

# Art. 12.

Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2º del titolo 4º del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero per l'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione.

I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'articolo 521 del Codice civile.

(È approvato).

### Art. 13.

I terreni indicati alla lettera b) dell'articolo 10 sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggior utilità.

Gli atti della ripartizione affidati agli istruttori e periti saranno omologati dal commissario e sottoposti all'approvazione sovrana.

(È approvato).

#### Art. 14.

L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'articolo 11 sarà determinata dal commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal commissario, previa autorizzazione del ministro dell'economia nazionale.

(È approvato).

# Art. 15.

Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a coltura agraria, salvo il disposto dell'articolo 17, potranno essere affidati dal Ministero dell'economia nazionale al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato dal Ministero stesso, affinchè prima della ripartizione siano con gestione unica sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiarie. Il delegato sarà assistito da quattro cittadini del comune, scelti dal podestà e dalla assemblea dell'associazione degli utenti tra agricoltori ed esperti in materia agraria.

Detto delegato ha il mandato:

- a) di gestire i terreni della categoria b) ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;
- b) di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiarie, determinando le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.

Per gli uffici di cui alla lettera a) del presente articolo il delegato risponderà direttamente al Ministero dell'economia nazionale giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione, e per quelli di cui alla lettera b) dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 13.

(È approvato).

#### Art. 16.

Il delegato, per provvedersi dei mezzi necessari all'adempimento degli uffici, di cui all'articolo precedente, oltre a servirsi dei frutti e delle rendite dei terreni soggetti alla sua gestione, potrà valersi del credito agrario secondo le agevolazioni, in quanto vi siano applicabili, concesse dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonchè delle altre previste dai Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, 2 settembre 1919, n. 1633, 30 dicembre 1923, n. 3139, e dai successivi provvedimenti in materia di credito agrario.

(È approvato).

#### Art. 17.

Qualora alla gestione dei terreni indicati alla lettera a) dell'articolo 11 venga provveduto con la nomina di un direttore tecnico ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, questi potrà essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'articolo 15.

(È approvato).

# Art. 18.

Il ministro per l'economia nazionale, qualora lo ritenga opportuno, potrà affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, all'Opera nazionale dei combattenti, od altri enti ed istituti legalmente riconosciuti, che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione.

Ad essi sarà fatto obbligo di preferire per l'esecuzione dei lavori la mano d'opera locale.

(È approvato).

# Art. 19.

L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo delle migliorie e della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 13 e 15, sotto pena di devoluzione a favore del comune, della frazione, o della associazione degli utenti.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

### Art. 20.

Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria, realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario.

Nel caso di ipoteca inscritta per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazioni fondiarie, nel canone sarà distinta la parte da corrispondersi agli istituti mutuanti.

(È approvato).

#### Art. 21.

Le unità fondiarie abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 13 e 19.

Non sarà ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate: l'accertamento sarà fatto dalla locale Cattedra di agricoltura.

Prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo.

(È approvato).

#### Art. 22.

Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che v'hanno diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'articolo 13.

Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è tuttavia consentito tanto ai comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni.

La stessa facoltà è data ai comuni ed alle associazioni per affrancare i canoni enfiteutici che gravano le terre da ripartire.

Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti incontrati dal comune per l'acquisto delle terre, si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo 20 limitatamente alla parte che viene ripartita.

(È approvato).

# Art. 23.

Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi.

La riunione in consorzio sarà obbligatoria qualora il Ministero per l'economia nazionale su proposta del delegato tecnico, lo legislatura xxvii — 1ª sessione — discussioni — 1ª tornata del 4 giugno 1927

ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune.

Le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi.

(È approvato).

### Art. 24.

Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Egualmente sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'articolo 12.

(È approvato).

### Art. 25.

Il Ministero per l'economia nazionale, su proposta del commissario, o di sua iniziativa allorchè questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'articolo 1, se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse.

In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono.

Quanto sopra si osserverà anche relativamente ai beni di altra natura posseduti dalle dette associazioni; però il comune non potrà mutarne la destinazione senza la autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale. Non sarà permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'articolo 1, ma potrà accordarsi il riconoscimento a quelle che siano già esistenti di fatto.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

# Art. 26.

I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle Associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto particolare ad alcune categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo col Ministero dell'interno, potrà stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riterranno opportuni.

I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'articolo 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate.

(E approvato).

#### CAPO III.

# GIURISDIZIONE E PROCEDURA.

### Art. 27.

All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali.

I commissari saranno nominati con decreto Reale su proposta del ministro per l'economia nazionale con consenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici.

Il ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato.

( $\hat{E}$  approvato).

# Art. 28.

I commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Essi sono nominati con decreto del ministro per l'economia nazionale, previo il consenso del ministro dal quale dipendono.

L'ufficio degli assessori sarà quello di coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni. Il commissario potrà affidare agli assessori tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Gli atti d'istruzione dei procedimenti in contenzioso da eseguirsi fuori della sede del commissariato potranno essere delegati' anche ai pretori.

I commissari potranno pure, per l'istruttoria e per la esecuzione delle operazioni di loro competenza, servirsi di speciali incaricati. Gli atti compiuti dagli assessori ed incaricati non saranno validi senza l'approvazione del commissario.

In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al secondo comma dell'articolo seguente, i commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere.

I magistrati nominati ai sensi dell'articolo 27 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura anche oltre al limite stabilito dall'articolo 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2784, in numero però non superiore a dieci, e ad essi si applicheranno le disposizioni dei comma secondo e quarto dell'articolo medesimo.

(È approvato).

### Art. 29.

I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'articolo 1º, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre.

I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, non che tutte le questioni a cui dia luego lo svolgimento delle operazioni loro affidate.

In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del Commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato.

I commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite.

Tutte le conciliazioni relative alle materie contemplate nella presente legge, dovranno riportare l'approvazione del commissario e del Ministero per l'economia nazionale, la quale terrà luogo di quella della Giunta provinciale amministrativa.

(È approvato).

#### Art. 30.

Fino a che non sia intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione debitamente omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti a cui si riferisce la presente legge, i reclami relativi al possesso sono deferiti ai commissari, che regoleranno provvisoriamente, secondo il loro prudente arbitrio, l'esercizio del medesimo, sempre che, assunte sommarie informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto. Quando però siasi commesso attentato violento o clandestino, il detto provvedimento discrezionale non potrà essere dato se non sia stata prima eseguita la reintegrazione in possesso.

(È approvato).

#### Art. 31.

I commissari nei loro procedimenti sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di provvedere, dovranno sentire gli interessati e raccoglierne sommariamente le osservazioni e le istanze.

Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle parti da citarsi, il commissario può autorizzare la citazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 146 del codice di procedura civile.

Qualora abbiano da decidere in ordine a quanto è previsto nell'articolo 29, i commissari si atterranno alle norme del processo avanti i pretori, ed in ogni caso preventivamente sentiti gli interessati e raccolte le loro istanze e ragioni.

Non sono ammesse altre eccezioni di nullità degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione o che concernono la essenza dell'atto.

Le decisioni dei commissari saranno eseguite nonostante reclamo, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente.

(È approvato).

# Art. 32.

Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura

# LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

e la estensione dei diritti di cui all'articolo 1 e la rivendicazione delle terre è ammesso il reclamo alle Corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati in terreni in controversia, o la loro maggior parte.

Il termine per proporre il reclamo è di giorni 30 dalla data di notificazione.

Il reclamo contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa.

Quando la Corte di appello, riformando la sentenza del commissario, non decida definitivamente in merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al commissario.

Le Corti di appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate quando ravvisino che possano derivarne gravi danni.

(È approvato).

#### Art. 33.

Tutte le aptorità, uffici ed archivi sono obbligati a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorchè ne siano richiesti dal commissario.

Questi potrà altresì richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

(È approvato).

# Art. 34.

I commissari regionali assumono le funzioni attribuite ai prefetti ed ai commissari ripartitori nelle provincie meridionali e siciliane, a norma dell'articolo 16 della legge 20 marzo 1865, allegato E, e delle disposizioni successive. Nelle altre provincie assumono quelle delle Giunte d'arbitri, istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910, 2 aprile 1882, n. 698, 7 maggio 1885, n. 3093, 28 febbraio 1892, n. 72, e con quelle raccolte nel testo unico approvato con Regio decreto 3 agosto 1891, n. 510; nonchè le funzioni delle Commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove provincie per effetto della legge dell'ex Impero austro-ungarico del 7 giugno 1883 B. L. L. n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Essi però, nelle provincie cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate con la presente legge.

Le loro decisioni saranno impugnabili nei modi e nel termine stabiliti dall'articolo 32.

(È approvato).

#### Art. 35.

Le attribuzioni già conferite alle Giunte di arbitri per la Sardegna passeranno al commissario, il quale le eserciterà in conformità del Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, che approva il testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per l'isola.

(È approvato).

#### Art. 36.

Il commissario competente provvederà con le norme della presente legge alla sistemazione dei demani silani attribuiti ai comuni per effetto della legge 25 maggio 1876, n. 3124.

(È approvato).

#### CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

### Art. 37.

La suprema direzione per l'esecuzione della presente legge rimane affidata al Ministero per l'economia nazionale.

Esso, nell'interesse delle popolazioni, potrà promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli articoli 1 e 29.

(È approvato).

# Art. 38.

Le spese per l'indennità ai commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segretaria e di servizio, nella misura di lire 800,000, saranno a carico dello Stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'economia nazionale.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

# Art. 39.

Le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita dal commissario saranno anticipate dai comuni o dalle associazioni, e depositate a disposizione del Commissario

presso la tesoreria provinciale o presso gli uffici postali, col sistema dei depositi giudiziari. In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei comuni, il commissario richiederà al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del mandato relativo.

I commissari per provvedere alle spese suddette avranno anche facoltà di ordinare il deposito di una quota da parte dei redditi dei beni di uso civico ai tesorieri dei comuni o delle associazioni, ed anche ai debitori di tali redditi.

(È approvato).

#### Art. 40.

Tutti gli atti di procedura eseguitid'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Saranno invece redatti su carta da lire 4 e soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazione di terre.

Sulla stessa carta da lire 4 saranno scritti gli atti di parte.

(È approvato).

#### Art. 41.

Tutti gli atti compiuti dai commissari sino alla data di pubblicazione della presente legge rimarranno fermi, in quanto non sien appellabili e non sieno stati appellati nei ternini legali.

Nei giudizi di appello dalle decisioni emesse dai Commissari anteriormente alla legge presente, si dovranno applicare, per tutti gli effetti, le norme in questa contenute.

Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisio nedefinitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata si applicheranno le disposizioni della presente legge. Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il commissario.

(È approvato).

#### Art. 42.

Le disposizioni contenute nell'articolo 156 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonchè quelle contenute negli articoli 13 e 29 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3558, per quanto riguarda i demani comunali del Mezzogiorno d'Italia sono abrogate.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'articolo 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

# Art. 43.

Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato a stabilire con regolamento, da approvarsi con decreto Reale, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Gli altri disegni di legge inscritti nell'ordine del giorno saranno discussi nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 10.55.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia Avv. Carlo Finzi

Tipografia della Camera dei Deputati

